

Diritto “valoriale”

Il lavoro nei principi fondamentali della Repubblica italiana tra ideologia e giudici sovrani

di Guido Vidiri, già Presidente della Sezione lavoro della Corte di Cassazione (*)

Il saggio parte dalla considerazione del ruolo del lavoro, e del diritto del lavoro, nella nostra Costituzione e nella nostra società, per poi riflettere sul ruolo delle clausole generali e dell’art. 3 Cost. soprattutto nel difficile momento pandemico che stiamo vivendo. L’Autore si concentra sul ruolo - a volte eccessivo, e di cui a volte si abusa - dei giudici nella concreta attuazione dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Il saggio prende poi in esame la recente sentenza delle Sezioni Unite sull’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, muovendo delle critiche sia all’impianto motivazionale della stessa, sia alla soluzione adottata, evidenziando come in sostanza la questione non sia stata risolta, sebbene ciò fosse possibile in applicazione di principi espressi da diversi precedenti.

The essay starts from the consideration of the role of labour, and of labour law, in our Constitution and in our society, and then reflects on the role of the general clauses and of art. 3 Cost. especially in the difficult pandemic moment we are experiencing. The author focuses on the role - sometimes excessive, and sometimes abused - of judges in the concrete implementation of the fundamental principles of our Constitutional Charter. The essay then examines the recent ruling of the United Sections on the display of the crucifix in school classrooms, criticizing both the motivational structure of the same and the solution adopted, highlighting how essentially the question has not been resolved, although this was possible in application of principles expressed by various precedents.

Diritto del lavoro e “Principi fondamentali” della Costituzione

In un recente Manuale di diritto del lavoro si è osservato che la Costituzione repubblicana, in vigore dal 1° gennaio 1948, ha per il diritto del lavoro una importanza non solo giuridica (in quanto fonte superiore dell’ordinamento) ma anche storica, in quanto parte integrante di quel movimento costituzionale che ha accompagnato e consolidato la trasformazione dello Stato liberale in Stato democratico-liberale e sociale. Ciò è avvenuto tramite il riconoscimento, in aggiunta alla tutela dei diritti civili (liberali) e politici (democratici) di una terza generazione di diritti, i diritti sociali, aventi ad oggetto la protezione e libe-

razione da una condizione materiale di dipendenza e/o di bisogno, suscettiva di impedire il soddisfacimento dei beni fondamentali dell’individuo, sia economico-sociali che morali e culturali (1). Un’opinione simile sull’origine e sulla portata del primo articolo della Costituzione (“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”) è quella di un noto giurista per il quale basta leggere tale norma per capire che il costituzionalismo delle origini ha compiuto un lungo cammino che giunge fino a noi perché “se ciò non fosse avvenuto, lo considereremmo soltanto un’anticaglia, e non una forza ideale che tuttora alimenta le aspirazioni politiche delle nostre società”. Sulla base della lettura dei “Principi” della Costituzione si è quindi rimarcato

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) Così testualmente R. Del Punta, *Diritto del lavoro*, Milano, 2021, 141-142, il quale evidenzia che la Costituzione ha saputo realizzare un compromesso fra le componenti cattoliche, laico-

liberali e socialiste del Paese, realizzando in tal modo “le fondamentali istituzionali ed i riferimenti ai di valore sui quali si impernia il modello dell’economia sociale di mercato, in seno al quale debbono convivere e bilanciarsi i valori dell’efficienza e della coesione sociale”.

come la serie delle dichiarazioni della Carta si apra con quella contenuta nell'art. 1 Cost. (2).

Le parole ricordate sembrano riecheggiare quelle di un costituzionalista che può essere a pieno titolo annoverato tra i fondatori della nostra Costituzione, che ebbe, in un suo corposo saggio, ad affermare come la nostra Carta contiene "il riconoscimento dei diritti naturali ed imprescrittibili propri di ogni uomo" la cui conservazione è posta come scopo di qualsiasi specie di consociazione politica; prescrive "il più generale criterio regolativo dell'intero sistema dei rapporti dei cittadini tra loro e con lo Stato"; vuole esprimere inoltre una volontà di netto distacco delle Costituzioni del passato, spiegando il capovolgimento del valore attribuito ai due termini "proprietà" e "lavoro" che si attua "conferendo la preminenza di quest'ultimo sul primo". Il che ha determinato il passaggio dal tipo *astensionista* a quello di *ordinamento interventista* per essere lo Stato chiamato ora "a modificare le condizioni che influenzano i rapporti contratti tra i singoli ed a correggere i risultati derivanti dal gioco delle forze speciali contrapposte"; si propone infine "di consentire a tutti, e non solo ad alcuni privilegiati, l'uso effettivo della libertà" e quindi "la possibilità, per ogni uomo, di esplicare le capacità insite in lui, svolgendo pienamente la propria personalità" (3).

È agevolmente spiegabile che la lettura dei "Principi fondamentali" della Carta - ed in particolare del suo articolo primo - sia stata condizionata sin dall'inizio da fattori politici, economici e sociali.

Fattori questi che hanno però di fatto penalizzato la generale libertà dell'iniziativa economica privata, a causa di un ingiusto bilanciamento tra potere

dell'imprenditore (parte forte), e lavoratore (parte debole) del rapporto negoziale, che ha sin dall'inizio, anche attraverso un sindacalismo abitualmente conflittuale, accreditato le esperienze di un socialismo riformista e progressista intrecciato con la contesa politica (4) così da risultare "un mero adattamento tattico, capace di assumere una portata strategica" nel fornire una comoda strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo propostosi (5).

L'accentuata enfattizzazione dell'art. 1 Cost. come norma precettiva e di agevole applicazione, è stata oggetto di critica tra i giuristi per essere una norma di mero indirizzo, suscettibile come tale di accrescere aree di incertezze e di accentuare contrasti anche sul versante socio-economico.

In una Conferenza tenuta nel 1965 nell'Accademia dei Lincei, un illustre giurista, storico ed accademico, facendo riferimento al linguaggio della Carta Costituzionale e mettendone in luce alcune ambiguità e contraddizioni riscontrabili sin dalla sua nascita, ebbe tra l'altro ad affermare testualmente, con sottile ironia e con effetti di fatto demolitori: "A rischio di attirarmi anatemi comincerei con il mettere tra le espressioni che nulla significa, quelle dell'art. 1, *Repubblica fondata sul lavoro*, e dello stesso appellativo *democratico*, termine che viene accettato da tutti" (6). E lo stesso avviene per il significato da dare al principio dell'art. 4 Cost. Principio quest'ultimo che avrebbe un senso solo se importasse per chiunque "il diritto di ottenere da un ufficio statale, da un giorno all'altro, un posto di lavoro retribuito" (7).

In senso diametralmente opposto si è invece rivendicata la "superlegalità costituzionale" dei "Principi

(2) In tali senso G. Zagrebelsky, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'art. 1*, Torino 2013, 13-14, il quale rimarca come dall'antico esordio del costituzionalismo "c'è stata l'ascesa delle masse popolari, cioè del mondo del lavoro e l'accesso alle sue istituzioni. C'è stata, in una parola, la diffusione della democrazia, sia nella sua dimensione politica che in quella sociale. Di questa diffusione sono figli la generalizzazione dei diritti e l'uguaglianza rispetto ai beni primari della vita, come la salute, l'istruzione, la previdenza sociale, e il rigetto del privilegio". Primario tra i beni primari, il lavoro è stato accolto come fondamento della democrazia repubblicana.

(3) Sostanzialmente in tali sensi cfr. C. Mortati, *Costituzione (Dottrine generali)*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1962, 215, per il quale i risultati derivanti da un ordinamento interventista "non potrebbero però raggiungersi se non si accogliesse un principio di differenziazione *tra libertà essenziali alla persona*, e pertanto suscettibili di estendersi ad ogni soggetto senza danno per altri, e *le libertà meno essenziali*, o comunque tali, per il loro oggetto, da sottrarsi alla possibilità di un godimento illimitato" (quelle, per dirla con Dante "dove per compagnia parte si scema")

(4) Per una mirabile ricostruzione storica del sindacalismo e sugli intrecci con i movimenti politici e sociali che ne hanno nel tempo caratterizzato la condotta vedi: R. Del Punta, *Diritto del lavoro*, cit., 52-62.

(5) Socialismo riformista quest'ultimo che ha caratterizzato il secolo scorso, che troppo spesso è stato ben diverso dal socialismo "puro" e "trasparente nel linguaggio e negli scritti" di Massimo D'Antona, ritenuto a ragione "un giuslavorista onesto e profondo, il più brillante della sua generazione, attivamente impegnato su posizioni riformistiche anche in chiave di supporto alla politica, il quale ha perso la vita in un attentato terroristico realizzato da esponenti delle nuove Brigate rosse: da quel cupo mattino di primavera, in via Salaria in Roma, la cultura italiana del diritto del lavoro non è più la stessa" (parole queste toccanti - scritte da R. Del Punta, *op. cit.*, 93 - soprattutto per coloro che hanno letto ed apprezzato i suoi scritti, che devono essere di riferimento per quanti, senza infingimenti e paure, intendono con coraggio contribuire a fare del diritto del lavoro un diritto di valori).

(6) In questi termini *amplius* C.A. Jemolo, *Cos'è la Costituzione*, Roma, 2008, che oltre all'intero testo della Conferenza contiene anche altri scritti dello stesso Autore.

(7) Cfr. ancora C.A. Jemolo, *op. loc. cit.* con riferimento proprio all'art. 4 Cost. Norma questa che invece viene ritenuta invece ingiustamente negletta perché con il secondo comma vuole trasmettere l'idea di una società impegnata a perseguire il bene di tutti o, se si vuole, il "bene comune" e perché, si aggiunge, testualmente: "il lavoro è visto in una prospettiva politica, politica non certo nel senso della politica dei partiti, ma in quello della responsabilità verso la vita della *polis*. L'orgoglio del lavoro ben

Fondamentali” della Carta, dal momento che tale “superlegalità” è stata resa palese dal rigetto della proposta, che pure era stata avanzata, di trasferirli in un “Preambolo” proprio per scongiurare possibili dubbi la possibilità di dubbi sulla loro rilevanza. Dubbi analoghi a quelli sorti in passato in Francia a proposito della “Dichiarazione dei diritti”, formulati in documenti distinti dalla Costituzione perché, con i suddetti “Principi” “doveva esprimersi la funzione ad essi assegnati di porre le linee direttive del disegno poi svolto nella parti successive”, di fornire cioè “il criterio generale di interpretazione, di riunire in un insieme unitario, le molteplici manifestazioni di vita dello Stato, segnando altresì i limiti invalicabili ad ogni mutamento costituzionale” (8).

Forse la descrizione più sintetica e nello stesso tempo più puntuale sulla portata e rilevanza dei cosiddetti “Principi” è stata però data da un illustre scrittore, saggista, politico e drammaturgo siciliano, che pur non laureato in giurisprudenza, ha scritto queste testuali parole “I principi non sono mai irrazionali. Ma ne discendono tante applicazioni che possono anche esserlo”, e che, nelle conversazioni con un amico ebbe anche a dire di conoscere i codici perché aggiunte saggiamente che “non c’è nemmeno bisogno di leggerli, basta la ragione. La legge è quasi sempre ragione” (9).

La Costituzione e le clausole generali

Con considerazioni riferite alla materia giuslavoristica - ma in buona misura esportabili ben oltre tale settore ordinamentale - è stato da più parti evidenziato come appaia di difficile e rilevante approccio il problema della “neutralità” dell’attività interpretativa. Problematica questa che coinvolge ancora una

volta il principio della certezza del diritto e delle ricadute su tale principio delle c.d. clausole generali, suscettibili di divenire terreno privilegiato per personali scelte assiologiche del giudice con il pericolo di metterne in dubbio la sua “imparzialità” e “terzietà”. L’interesse della dottrina sulle clausole generali è stato da sempre oggetto di autorevoli ed approfonditi studi ma si è negli ultimi anni ravvivato (10).

Il che, a ben vedere, è in buona misura correlato ad una risalente crisi economica che, ulteriormente aggravatasi in presenza di una impreveduta pandemia, ha acuito una conflittualità sociale, che non trova più un’agevole composizione neanche in sede giudiziaria. È innegabile infatti che il succedersi alluvionale di norme mal scritte, lacunose e di difficile individuazione del loro ambito applicativo ed il mancato assestamento di un ordinamento complesso, quale è quello dell’Unione Europea che mostra la sua estrema fragilità nel regolare un mercato ormai globalizzato. In un siffatto contesto diviene infatti agevole e conveniente economicamente - soprattutto da parte delle multinazionali - il trasferimento di intere (o dei rami di) aziende con conseguenti riduzioni di personale e quindi con gravi ricadute sul mercato del lavoro sia per il ricorso crescente alla cassa integrazione ed ai licenziamenti collettivi sia, su un diverso versante, per la riduzione degli investimenti e delle iniziative imprenditoriali (11).

Il tema delle delocalizzazioni è di certo tra i più impegnativi e controversi nella cultura giuridica contemporanea, anche perché l’insieme della letteratura scientifica e della giurisprudenza mostra che il sintagma “clausola generale” di frequente uso tra i giuristi ed i giudici per la molteplicità dei significati assunti (12), ha finito nel tempo per essere

fatto - di qualunque lavoro si tratti - di cui parla Primo Levi in *La chiave a stella*, è un sentimento profondamente costituzionale” (sul punto vedi G. Zagrebelsky, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell’art. 1*, cit., 25-26.)

(8) Così ancora C. Mortati, *Costituzione (Dottrine generali)*, cit., 215.

(9) Vedi in tali precisi termini L. Sciascia, *Fuoco all’anima. Conversazioni con Domenico Porzio*, a cura di M. Porzio, Milano, 2021, 29.

(10) Cfr. tra i tanti: V. Veluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, in *Giur. it.*, 2011, 1720-1722; Id., *Le clausole generali*, Milano, 2010; M. Libertini, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, 345 ss.; S. Rodotà, *Il tempo delle clausole generali*, ivi, 1987, 709 ss.; F. Roselli, *Il controllo della cassazione sull’uso delle clausole generali*, Napoli, 1983, cui va riconosciuto il merito di avere per primo esaminato le spinose tematiche che in sede di legittimità sorgono con diretto e specifico riferimento alla interpretazione ed applicazione delle suddette clausole cui *adde* in tempi successivi: N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016; G. Vidiri, *La certezza del diritto tra “positivismo giuridico” e “giusnaturalismo”*, in *Rivista*

internazionale filosofia del diritto, 4, 2016, 511 ss.: Id., *Clausole generali e certezza del diritto nei rapporti di lavoro e nelle relazioni industriali*, in *Mass. Giur. lav.*, 2014, 341 ss.; S. Patti, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2013, 87 ss., che evidenzia come attraverso le clausole generali il legislatore finisca per delegare al giudice la formazione della norma da applicare nel caso concreto; A. Abignente, *L’argomentazione giuridica nell’età dell’incertezza*, Napoli, 2017, che evidenzia come il diritto, un tempo terraferma e fonte di certezza, assuma ora la forma di un arcipelago che lascia spazi vuoti che l’interprete è chiamato a colmare recuperando con l’iter argomentativo i principi di razionalità e di ragionevolezza per impedire che la discrezionalità del giudice diventi arbitrio.

(11) Su tali complesse problematiche cfr. *Il trasferimento d’impresa in Italia nel quadro del diritto dell’Unione Europea*, Milano, 2019 (a cura di R. Cosio - G. Vidiri), con Introduzione di G. Mammona e scritti di G. Vidiri, C. Colosimo, F. Amendola, E. Boghetich, V. Di Cerbo, F. Curcuruto, R. Cosio, A.M. Perrino, D. Calafiore).

(12) V. Veluzzi, *Le clausole generali*, cit., 1-3, il quale rileva che è abitudine dei giudici ritenere, compiutamente o in una certa misura, come sinonimi le nozioni di “clausole” “standard valutativi” (o più semplicemente “standard”), ed ancora “concetto indeterminato”, “norma elastica”, “concetto valvola”.

frequentemente sostituita da formule definitorie simili anche esse di “elevata vaghezza” (13).

Non mancano certo nella legislazione ordinaria norme dal contenuto generico e di non agevole decifrazione che hanno portato in sede interpretativa ed applicativa a letture difformi e conseguentemente ad un soggettivismo giurisprudenziale. Ed un simile approccio ermeneutico con gli stessi effetti non può riscontrarsi in presenza di norme della Costituzione come quelle riscontrabili tra i Principi fondamentali della Repubblica che, per essere di mero indirizzo, spesso contengono una eccedenza del contenuto assiologico rispetto ad altre norme della stessa Carta (14).

Ragioni queste tutte che fanno comprendere come le problematiche riguardanti le clausole generali ed il principio della certezza del diritto siano destinate a rimanere un cantiere sempre aperto, oggi più di ieri, perché sono strettamente connesse al rapporto tra giudice e legge, meritevole di una più aggiornata riflessione per riguardare il ruolo e la funzione di chi nell’epoca attuale è chiamato istituzionalmente a confrontarsi con un numero sempre più elevato di disposizioni. Ragioni queste che inducono a rimarcare ancora una volta come l’applicazione di qualsiasi norma dal contenuto “vago” ed “indeterminato”, può in concreto subire condizionamenti ad opera di *circuiti mass-mediatici invasivi* perché capaci di scandagliare anche il privato di ognuno di noi se collegati politicamente o ideologicamente ad influenti centri di potere (15).

L’art. 3 Cost. tra politica ed ideologia

Non soltanto in Italia ma anche in molti altri Paesi è in crescita l’attivismo giudiziario che porta il giudice ad assegnarsi impropri “compiti salvifici” ed a supplire l’inerzia colpevole (e talvolta anche voluta) del legislatore e la pigrizia della scienza giuridica. Da qui la produzione di “raffinati e creativi *dicta*”, reclamizzati poi come meramente attuativi della “universalità del diritto naturale” laddove sottendono in realtà proprie e radicate opzioni culturali e, non di rado, anche perduranti pregiudizi.

Tra le numerose norme della Costituzione si è preferito dai giuristi privilegiare spesso l’art. 3 Cost., la cui interpretazione ha finito per trasformare di fatto una norma, posta a garanzia di tutti, in una regola suscettibile di divenire essa stessa discriminatoria proprio a seguito di un soggettivismo giudiziario di natura ideologica (16).

Negli anni ottanta del secolo passato si è rimarcato a commento dell’art. 41 Cost. come detta norma fosse considerata la “strada maestra” per la costruzione del socialismo reale, ponendosi “l’accento anziché sul sistema delle libertà, sul governo pubblico dell’economia”, ridefinendo in tal modo “la libertà economica e con il convertirla, in diritto di libertà in funzione sociale, come tale sottoposta, addirittura, al sindacato giudiziario di eccesso di potere”.

Si è così concepita l’iniziativa economica privata non come espressione di una libertà, ma come esercizio di “una funzione” (17), e si è al riguardo osservato come nell’esame dell’art. 41 Cost. appaia evidente la tentazione, da sempre dominante nella nostra scienza

(13) Con riferimento alla “clausola generale” - espressione da tempo consolidata in Germania e solo in un momento successivo penetrata in lingua inglese - F. Roselli, *Il controllo della Cassazione*, cit., 8, parla di “disposizione di legge elastica che richiede giudizi di valore in sede applicativa”. Per tali ed altri riferimenti dottrinari e per un esame del labile confine tra clausole generali e norme generali cfr. S. Patti, *Ragionevolezza e clausole generali*, cit., 81-96.

(14) Rileva puntualmente N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, cit., 9, che le difficoltà dei giudici di sussumere le singole fattispecie nell’ambito applicativo delle clausole generali “hanno aperto una falla, uno squarcio rovinoso in cui precipita ogni forma di soggettivismo”.

(15) Appare profetico - perché ancora oggi di viva attualità nel prevedere i pericoli di società panottiche e dei Paesi dove vige l’inderogabile regola del politicamente corretto - il libro “1984” di Giorgio Orwell, che scrive di un Grande Fratello, figura carismatica, non vista da alcuno, che spia tutti gli abitanti di “Oceania” con “teleschermi”, presenti dovunque, in ogni abitazione ed in ogni punto della città; che si assicura così il controllo dei cittadini, ed anche della loro vita privata; che inoltre delega al “Ministero della Verità” (*Minitruel*) il compito di propagandare un revisionismo storico deputato a modificare e falsificare il contenuto dei libri, delle notizie e dei giornali del passato, il tutto in funzione di un sostegno al governo in carica.

(16) Va ribadito ancora una volta che il soggettivismo giudiziario, causa della violazione del principio della certezza del diritto, finisce nel tempo per incidere sull’equilibrio tra poteri dello Stato, elemento qualificante dello Stato democratico. È stato autorevolmente affermato che il compito primario della scienza giuridica si identifica nel fare conoscere quello che il diritto è perché il giurista deve avere piena coscienza che il suo unico limite è quello di sovrapporre il “suo diritto” a quello che in concreto “il diritto è” perché solo allora “l’opera sua è benefica per il diritto” (in tali termini F. Carnelutti, *La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, che si legge anche in F. Lopez de Oñate, *La certezza del diritto*, nella *Collana Civiltà di diritto*, curata da F. Mercadante, 19, Milano 1968). Sul soggettivismo giurisprudenziale nel diritto del lavoro cfr.: G. Vidiri, *Il giudice e la legge nel diritto del lavoro: il giuslavorista alla ricerca di se stesso tra sentenze creative e (in)certezza del diritto*, in *Arg. dir. lav.*, 2017, 4/5, I, 982 ss.; *Id.*, *Art. 1 del d. lgs. n. 81/2015 e lavoro autonomo: verso un diritto del lavoro a formazione giurisprudenziale*, *ivi*, 2015, 6, I, 1216 ss.

(17) Sul punto più ampiamente F. Galgano, *sub art. 41 Cost.*, in F. Galgano - S. Rodotà, *Rapporti economici, Commentario della Costituzione*, Torino, Tomo II (art. 41-42), a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1988, 40-43 e nt. 5.

giuridica, di leggere la Costituzione con gli “occhiali della ideologia” (18).

A sostegno di quanto detto va evidenziato come il diritto del lavoro si caratterizza nell’ambito del diritto privato per essere “un diritto valoriale”, che chiama l’interprete ad un compito di crescente difficoltà, quale quello di trovare un equo equilibrio tra due o più diritti, tutti a copertura costituzionale. Il che richiede un attento e specifico esame della singola fattispecie dovendo la sua regolamentazione risultare rispettosa anche delle fonti normative di un ordinamento complesso quale quello dell’Unione Europea. Unione che per essere tuttora in “cerca permanente di una propria identità” mostra ineluttabilmente le sue incertezze e fragilità (19).

Il valore dei Principi Fondamentali tra incertezza e giudici sovrani

Le riportate considerazioni inducano ad ulteriori e più generali riflessioni.

È innegabile che nelle problematiche in questa sede scrutinate assume una specifica rilevanza proprio l’art. 3 Cost. che si presta - per il suo testo evocativo di una “Repubblica ideale” - ad essere declinato ideologicamente seppure attraverso interpretazioni non sempre della stessa portata, tanto da divenire una fonte inesauribile di incertezze.

Tutto ciò è dovuto in buona misura ad una mobilità semantica volta sovente ad assegnare alle parole o alle formule generiche del testo dei suddetti principi un significato di volta in volta differente in ragione delle finalità che si intendono raggiungere. Nella scienza giuridica il linguaggio, sia orale che scritto, privo di chiarezza è stato visto come pericoloso strumento per offuscare la verità, e per alimentare fallaci speranze ed illusorie utopie destinate a svanire nel nulla per lasciare invece, soprattutto in periodi di

crisi economiche e di tragici eventi, paure ed incertezze.

Motivo questo che spiega perché anche tra i giuristi l’uso del linguaggio ha costituito e costituisce tuttora nel nostro Paese causa di accesi contrasti che hanno da tempo condizionato e continuano a condizionare pesantemente la giurisprudenza non solo dei giudici di legittimità ma anche di quelli costituzionali. Tutto ciò ad opera di una giurisprudenza, che basandosi sovente sull’ambiguità e cattiva fattura delle leggi e delle disposizioni di carattere generico e difficilmente decifrabili, finisce con l’accreditare scelte di carattere ideologico o politiche. Condizioni queste che finiscono per vanificare - è bene ribadirlo ancora una volta - il principio della certezza del diritto, che viene considerato dannoso nella esperienza del vivere quotidiano e nel mondo sociale, in linea con i canoni della scuola del diritto libero “che mira preterintenzionalmente ad annichilire di fatto il sentimento della legalità” (20).

Corollario delle considerazioni sinora svolte è che nel corso degli anni si è assistito nella dottrina e nella giurisprudenza ad una costante enfaticizzazione della portata e rilevanza dei Principi Fondamentali della Carta che, unitamente ad una lettura non sempre imparziale di altre sue disposizioni, ha avuto l’effetto di occultare il progressivo logorio di una Carta, che ineluttabilmente ha risentito del logorio del tempo tanto attualmente da necessitare di radicali riforme per risultare in molte sue norme del tutto inadeguate a dare risposte affidabili alle crescenti domande di giustizia in un contesto socio-economico ben diverso da quello dei padri Costituenti (21). Contesto questo in cui i giudici, compresi quelli chiamati a decidere sulla costituzionalità delle leggi, hanno operato spesso come giudici sovrani ed onnipotenti attribuendosi compiti ad essi non spettanti, facendo

(18) In tali termini cfr. ancora F. Galgano, *op. cit.*, 40, che - proprio per quella bipolarità semantica dell’art. 41 Cost., commi 1 e 2 - ha rilevato come la norma della Carta sia stata, da un canto, analizzata nell’ottica liberale, dell’antitesi autorità-libertà, privilegiando la libertà di iniziativa economica e leggendo la riserva di legge in senso garantista, come baluardo a difesa della libertà costituzionale del cittadino e dall’altro canto invece la norma è stata riguardata e rivisitata nell’ottica di un marxismo astratto ed astorico o del marxismo praticato e teorizzato in altre realtà storiche e nazionali.

(19) Su una tale fragilità scaturente in buona misura da un capovolgimento della gerarchia democratica dei poteri cfr. L. Ferrajoli, *Costituzionalismo oltre lo Stato*, nella collana *Piccole Conferenze* diretta da Aljs Vignudelli, n. 24, Modena, 2017, 18-19.

(20) Sul punto cfr. *amplius* F. Lopez de Oñate, *La certezza del diritto*, cit., 81- 89. Certezza del diritto che attualmente viene ad essere offuscata, anche nel diritto del lavoro, da numerose norme processuali succedutesi nel tempo di cattiva fattura e prive di chiarezza, che hanno alimentato dubbi interpretativi sia in dottrina

che in giurisprudenza (cfr. al riguardo il prezioso libro di M. Menicucci, *Il motivo di ricorso per cassazione civile. Habent sua sidera lites*, Torino, 2020).

(21) La Costituzione è stata più volte al centro del dibattito politico del Paese. A partire dagli anni ottanta vi sono state ben tre occasioni di riformare la Costituzione mediante Commissioni bicamerali: la prima nacque nel 1983 e fu presieduta dal deputato Aldo Bozzi; la seconda risale al 1992 e fu presieduta prima da Ciriaco de Mita e di poi da Nilde Iotti; l’ultima nel 1997 da Massimo D’Alema. La mancata riuscita dell’operato delle Commissioni non ha comunque impedito cambiamenti della Carta tra le quali le più rilevanti hanno avuto ad oggetto la riforma del Titolo V nel 2001 sotto il governo Berlusconi e l’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione nel 2012 sotto il governo Monti. Riforme tutte che a loro volta non hanno ottenuto gli effetti sperati per avere introdotto cambiamenti che nella realtà fattuali appaiono capaci di produrre ricadute negative sul generale assetto ordinamento in termini di incertezze ed affidabilità.

affidamento in un loro antico, radicato ed intoccabile privilegio, quello cioè della impunità (22).

L'incertezza del diritto alla luce della sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni Unite sul crocifisso nelle scuole

La tenuta della Carta Costituzionale della Repubblica italiana mostra con evidenza la sua fragilità non solo per “motivi endogeni”, riscontrabili in una imperante incertezza dovuta ad una ipertrofia di leggi mal fatte ed ideologicamente interpretate, ma anche per “motivi esogeni” derivanti da un ordinamento a più livelli, quale quello dell'Unione europea. Questa Europa infatti è conosciuta e valutata per quella che non è e non per quello che è, per non essere cioè, come si è detto, né uno “Stato unico”, né una “Federazione”, né una “Confederazione” ma una mera unione di popoli in “permanente ricerca di una propria identità”. È priva infatti di una propria Costituzione, di codici unificanti e per quanto attiene al diritto del lavoro anche di contratti collettivi europei con una efficacia *erga omnes*.

A ciò consegue la vanificazione del principio della certezza del diritto che si disperde in una pluralità di fonti normative (Trattati, Regolamenti, sentenze della Corte di Giustizia e della CEDU), il cui testo rimane spesso indecifrabile anche per la diversa lettura che ne viene data, a cui conseguono effetti devastanti sul piano socio-economico e più specificatamente sulla regolazione di un mercato del lavoro sempre più globalizzato, causa di una esponenziale

crescita delle “delocalizzazioni delle imprese” con licenziamenti collettivi dei lavoratori, le cui vite finiscono per essere a lungo rinviate (23).

Alla stregua delle svolte considerazioni è agevole comprendere come il volere attribuire ai “Principi fondamentali della Repubblica” l'iniziale valore che essi hanno avuto al tempo dell'entrata in vigore della Costituzione, induce a ritenere che il rivendicare orgogliosamente, come si è fatto da pur autorevoli giuslavoristi, di avere “inverato” l'art. 3 della Costituzione appaia una superba autocertificazione di un elitarismo politico-ideologico privo di qualsiasi fondamento.

E tra le pur numerose e disinvolute applicazioni dell'art. 3 della Carta di certo va annoverata come una tra le più significative la sentenza delle Sezioni Unite Cass. Civ. 9 settembre 2021, n. 24414 sul crocifisso nelle aule giudiziarie (24).

Dopo una sua attenta lettura, la summenzionata sentenza, nonostante la sua lunghezza sesquipedale, risulta fondata su di un debole *iter* argomentativo articolato su affermazioni non sempre funzionali alla decisione da prendere. Il che porterà ineluttabilmente ad accrescere dubbi e problematiche che, per i valori coinvolti, avrebbero richiesto approdi giudiziari chiari ed affidabili laddove la decisione in esame porterà ad una crescita esponenziale del contenzioso e renderà “irragionevole” la durata del processo nell'inadempimento del ruolo nomofilattico, il più rilevante tra quelli cui sono deputate le Sezioni Unite (25).

(22) Le problematiche relative ai poteri sempre crescenti che stanno assumendo i giudici anche in molti Paesi democratici vedi R.H. Bork, *Il giudice sovrano. Coercing virtue*, Ed. liberilibri, 2006, cui *adde* per l'utilizzazione di procedure giudiziarie per raggiungere fini politici quale l'eliminazione dell'avversario attraverso la sua criminalizzazione, O. Kirchheimer, *Giustizia politica* (a cura di R. Racinaro), *ivi*, 2002. In Italia cfr.: G. Vidiri, *La Corte Costituzionale ovvero un giudice sovrano nel diritto del lavoro*, in *Mass. Giur. lav.*, 1, 2020, 169 ss.; R. Cosio-G. Vidiri, *L'incidenza della pandemia sui licenziamenti tra blocco, deroghe e tutele* (a cura di V.A. Poso) *Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera*; di recente anche M.T. Stile, *Discrezionalità legislativa e giurisdizionale nei processi evolutivi del costituzionalismo*, in *Collana diretta da A. Celotto - F. Liguori - L. Zoppoli*, Napoli, 2020, 127-152, che denuncia una esponenziale crescita dei poteri della Consulta attraverso la libera scelta di tecniche decisorie quali le sentenze additive, manipolative e quelle creative sino alle ordinanze ad “incostituzionalità differita”, che copiano malamente le fattispecie a formazione progressiva (vendita di cosa futura, vendita di cosa altrui, ecc.), oggetto privilegiato di studio di uno dei maestri del diritto civile, quale è stato Domenico Rubino.

(23) Pure in passato si è rilevato, con lucido realismo, che “il mercato globale, in quanto mercato unico, richiede forme sempre più estese di libertà di circolazione dei beni e delle persone” e che “quanto più si ci si distanzia dal razionale (condizione che garantisce l'ottimo), tanto meno si avrà una gestione efficiente delle risorse e prevarranno mercati imperfetti”. Si è poi aggiunto che “la

globalizzazione va studiata e propagandata nell'ambito della teoria dei mercati imperfetti, educando i cittadini a percepire l'importanza che l'imperfezione debba essere contrastata da regole del gioco e da giocatori attendibili, cioè credibili nei loro intenti, e dimostrando altresì un fermo impegno politico per ‘colmare il vuoto’ regolamentare che l'accompagna” (cfr., *amplius* sul punto P. Savona, *Geopolitica economica. Globalizzazione, sviluppo e cooperazione*, Collana diretta da R. Napolitano, Milano, 2004, 117-123). In tema cfr. pure N. Irti, *Norma e luoghi, Problemi di geo-diritto*, Roma, 2001.

(24) Per esaurienti e ponderati riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sulle complesse tematiche relative alla collocazione del crocifisso nelle aule dei tribunali, delle scuole e degli enti pubblici è d'obbligo il richiamo al recente studio di V.A. Poso, *Croce e Giustizia. La libertà religiosa e il principio della laicità dello Stato nelle aule delle scuole pubbliche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24414/2021. Quasi un racconto*, 16 settembre 2021, in *Labor Il lavoro nel diritto*, 1, 2021.

(25) La sentenza qui scrutinata sembra volere accontentare un po' tutti, sia i religiosi che i laici, in ragione di un “accomodamento ragionevole basato sulla capacità di ascolto e sul linguaggio del bilanciamento e della flessibilità” e cioè di un tale accomodamento che è quello dello “stare insieme, improntato ad una logica dell'*et et*, non dell'*aut aut*” (p. 44 della sentenza Cass. Civ. n. 24414/2021). Nonostante tali parole rassicuranti, le prime note di commento alla sentenza denunciano criticità sulla base di argomentazioni diversificate (cfr. al riguardo in senso accentuatamente

Ma al di là di alcune divagazioni del tutto ininfluenti ai fini decisori ma forse dovute ad un mero sfogo dell'intelletto (26), le molte riserve sulla decisione delle Sezioni Unite trovano la loro ragione fondante nella ricerca a tutti i costi di un "ragionevole accomodamento" tra posizioni valoriali oggettivamente distanti tra loro, pur essendosi in presenza di principi del diritto europeo e di pronunziati della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, che fornivano chiari e puntuali parametri di valutazione del *thema decidendum* (27). Il che consentiva di statuire in

tempi brevi sulla punibilità della condotta del docente per le plurime espressioni sconvenienti verso il dirigente scolastico. Ed invece si è inteso dilazionare il giudizio attraverso un rinvio al giudice d'appello, che poteva essere giustificato tutt'al più solo in relazione alla proporzionalità della sanzione inflitta al docente (28).

La sentenza della Sezioni Unite è arrivata ad una soluzione compromissoria tra valori tra loro contrapposti e difficilmente conciliabili attraverso una propria peculiare e censurabile anomalia, quella cioè di

critico V.A. Poso, *Croce e Giustizia*, cit., 18, che tra l'altro evidenzia come i giudici delle Sezioni Unite finiscano per disattendere e contraddire i *dicta* giurisprudenziali e dottrinari secondo cui il giudizio di intangibilità del foro interno della persona - come il diritto del professore di rivendicare liberamente la propria laicità - non risultano affatto violati per il solo fatto di dovere convivere con segni rappresentazioni o manifestazione di un pensiero diverso. Affermazione questa palesemente contraddetta dalle Sezioni unite che nella fattispecie in esame ha ravvisato la necessità di una concreta ed equa mediazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, che però non è stata poi raggiunta perché le disposizioni del dirigente scolastico sono state reputate illegittime e la disposizione disciplinare annullata. In termini sostanzialmente critici vedi anche R. Santoro, *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà di religione*, in *Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi*, cit. 23, che puntualmente osserva che la decisione delle Sezioni Unite si presta a critica per la sua applicazione a futuri casi stante "la vaghezza del concetto di "comunità dialogante". Ed invero se "tale metodo si volesse esportare in altre differenti luoghi (si pensi al caso dello scrutatore elettorale che svolge i suoi compiti in luoghi accessibile a tutti i votanti) esso apparirebbe inadeguato sempre sia in ragione della tempestività della decisione da adottarsi, e sia per l'individuazione di soggetti con i quali instaurare un costruttivo dialogo, proprio al fine di arrivare - come da indicazione delle Sezioni unite - a una decisione partecipata e con il più ampio consenso possibile, presupposti necessari per pervenir ad un equo contemperamento di diritti a copertura, in conflitto tra di loro". Denuncia che la sentenza delle Sezioni unite è fitta di molti dubbi anche S. Borrelli, *Le Sezioni Unite sul crocifisso: tra principio di laicità, accomodamenti ragionevoli, sindacato antidiscriminatorio e tanti dubbi*, in *LavoroDirittiEuropa*, 4, 2021, 4-5, la quale sostiene dapprima che tra le molte incertezze scaturenti dalla sentenza in esame vi è anche quella se la scelta di esporre o meno il crocifisso (o altro simbolo) debba essere decisa dalla maggioranza degli alunni, o se invece debba richiedere l'unanimità; per affermare poi che le soluzioni possibili sono numerose perché tutto dipende dal tipo degli interessi coinvolti per cui si tratta di trovare, caso per caso, un chiaro ed equo contemperamento tra diritti contrapposti, che non risulta essere stata raggiunto con una motivazione condivisibile dalle Sezioni Unite. In presenza delle numerose incisive e documentate riserve mosse in dottrina suscita perplessità l'opinione di M. D'Oriano, nel suo scritto dal titolo *Il crocifisso nelle aule: per le Sezioni unite nessun obbligo, ma ricerca dell'accomodamento ragionevole intesa come soluzione mite*, in *Conversazione sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi*, la quale a conclusione del suo scritto rivolge questo elogio ai suoi colleghi delle Sezioni Unite: "L'autorevole e appassionato messaggio che ci consegnano le Sezioni Unite, arricchito dalla fiducia incondizionata riposta nella scuola, a cui è affidata la facoltà della scelta ragionevole e accomodante a garanzia del pluralismo religioso, quale viatico per un viaggio verso la costruzione di un futuro più equo ed inclusivo; l'istituzione scolastica, deputata all'istruzione dei giovani, per gran parte obbligatoria, deve essere, più di ogni altro spazio pubblico, un luogo scevro

da condizionamenti precostituiti, siano essi culturali che religiosi, ove vengono forniti gli strumenti per sviluppare in piena libertà una personale capacità di critica, di analisi, di discussione e di confronto, indispensabili alle nuove generazioni per superare i pregiudizi ed adottare in futuro comportamenti ispirati alla tolleranza ed al rispetto della diversità".

(26) Tra le molte divagazioni della sentenza Cass. Civ. n. 24414/2021 merita di essere segnalata per i suoi riferimenti alla scienza medica per il pregevole nitore delle seguenti testuali parole: "Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi, che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue. Gli organi ematopoietici, quelli da cui parte il sangue che rinnova giornalmente tutti gli altri organi, che porta a tutti gli altri organi, giornalmente, battito per battito, la rinnovazione e la vita".

(27) Per i numerosi riferimenti giurisprudenziali più che sufficienti per pervenire da parte delle Sezioni Unite ad una chiara enunciazione dei principi i sulla cui base poi giungere - in ragione alla rilevanza valoriale dei tempi trattati - ad una tempestiva decisione cfr. il già citato studio di V.A. Poso cui *adde* Id., *La scuola cattolica paritaria, la madre superiora e l'insegnante discriminata per alcuni dubbi sul suo orientamento omosessuale, Alcune osservazioni (e divagazioni) sul contesto del caso giudiziario trentino*, in *Labor Il lavoro nel diritto*, 26 novembre 2021; e di recente anche G. Raimondi (equilibrato e pensoso giurista, attualmente Presidente della Sezione lavoro della Cassazione e già Presidente della CEDU), *Crocifisso, laicità dello Stato, libertà religiosa. In margine alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24414 del 9 settembre 2021 alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *LavoroDirittiEuropa*, 4, 2021.

(28) A migliore comprensione del tema da decidere è opportuno premettere che il docente di ruolo ha usato parole altamente offensive e volgari nei riguardi del suo dirigente e - dopo avere richiesto che il crocifisso venisse occultato durante le ore in cui svolgeva le sue funzioni - ha anche lamentato una illegittima ed ingiustificabile discriminazione delle sue libertà. Ciò ha fatto sempre in piena autonomia nel rimuovere "in autotutela" il crocifisso dalla parete dell'aula, con comportamenti oggettivamente sanzionabili. La gravità di tale condotta risulta con evidenza nella sua oggettività per non avere il professore tenuto in alcuna considerazione non solo la circolare del dirigente scolastico - volta a far conoscere a tutto il personale docente che il crocifisso doveva rimanere stabilmente collocato in ogni aula della scuola - ma anche la volontà della maggioranza degli studenti che, essendo i primi interessati a manifestare il loro giudizio sulla qualità dell'insegnamento loro impartito, avevano preso le distanze da quanto chiedeva il loro docente. E proprio per le parole offensive rivolte al dirigente il docente dissenziente (previo parere del Consiglio di disciplina per il personale docente ex art. 50, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) era stato sanzionato dall'Ufficio Scolastico Provinciale con la sospensione dell'insegnamento per trenta giorni, essendo venuto meno ai doveri, alla responsabilità ed alla correttezza a cui deve essere improntata l'azione e la condotta di ogni docente nell'esercizio della sua funzione educativa e formativa.

devolvere ai giudici di merito la definizione dell'intera controversia senza una preventiva, ben definita, chiara individuazione dei principi e dei parametri normativi nell'osservanza dei quali sono stati chiamati a decidere (29).

A conclusione di quanto sinora detto sia consentita una modesta riflessione sul versante del diritto positivo ed in linea con l'insegnamento crociano per il quale il diritto è una scienza pratica e non certo pura come la filosofia e la teologia, e per questo non declinabile attraverso forme di giusnaturalismo utopico permanentemente rivolto alla ricerca ed applicazione di norme salvifiche (30).

L'ordine giudiziario è divenuto di fatto un potere che non soltanto in Italia vede accrescere la propria influenza con l'acquisizione di nuove e più ampie competenze a scapito di altri poteri, con il conseguenziale pericolo che ciò nel tempo possa finire per incidere sulla stessa tenuta delle democrazie liberali, caratterizzate da sempre dall'equilibrio tra tutti i

poteri dello Stato. Pericolo questo che si accentua soprattutto in presenza di crisi economiche, di eventi imprevedibili ed imprevisi aventi negative ricadute a livello socio-economico, e di una crescente conflittualità di natura politica ed ideologica.

Motivi questi che portano a rimarcare che a ciascun giudice chiamato nella Alte Corti ad amministrare giustizia debba essere riconosciuto il diritto - in presenza di sentenze su valori non condivisi da tutti e spesso difficilmente componibili - di potere esternare liberamente ed individualmente la propria posizione dissenziente (31). A tal fine appare di indubbia utilità l'introduzione dell'istituto della *dissenting opinion* che, da una parte, consente una piena e generale conoscibilità delle ragioni che sono alla base delle decisioni prese, e dall'altra, legittima il controllo sulla coerenza e sulla consequenziale assunzione di responsabilità di ciascun singolo componente delle suddette Corti (32).

(29) Va rimarcato che con il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia i giudici di legittimità hanno chiesto a quelli di rinvio di uniformarsi ai "principi sopra enunciati". Espressione questa che risulta del tutto generica essendo tali principi non agevolmente rintracciabili per disperdersi ed occultarsi nelle numerose pagine della motivazione della sentenza della Corte. In concreto si finisce così per devolvere la definitiva decisione dell'intero giudizio alla piena discrezionalità dei giudici di rinvio nell'applicazione di *dicta*, che per quanto detto rappresentano "misteri avvolti nella nebbia". Assunto quest'ultimo supportato dalla richiesta alla Corte d'appello di Perugia di una rivalutazione estesa anche sul "se" e non solo limitata "al quanto" della componente di addebito per le esternazioni verbali del docente e delle sue immancabili ricadute nel contesto scolastico.

(30) Sul positivismo giuridico moderato, per il quale vedi per tutti Wilhem Ropke, *Al di là dell'offerta e della domanda, Verso una economia umana*, Rubettino, 2015, secondo cui non è possibile separare i principi economici dal comportamento dell'uomo, dal suo essere *un homo agens*, da apprezzarsi soprattutto in tempi di crisi e di paure generalizzate e nello stesso tempo di aspettative e speranze nel futuro cfr. G. Vidiri, *La certezza del diritto tra "positivismo giuridico e giusnaturalismo"*, cit. Per un confronto tra giusnaturalismo e positivismo e per una preferenza del primo sul secondo cfr. tra i tanti N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, Torino, 2006.

(31) Non sembrano condivisibili il linguaggio e le espressioni incondizionatamente elogiative adoperate a fronte della sentenza Cass. Civ. n. 24414 del 2021 perché non è certo azzardata l'opinione che con la decisione dei giudici di legittimità si sia voluto cercare a tutti i costi un improbabile compromesso tra valori contrapposti e difficilmente conciliabili, con l'effetto, a seguito del rinvio al giudice d'appello, di allungare a tempo indeterminato il processo senza che sia stata adottata alcuna valida e giustificabile ragione sul versante del diritto costituzionale.

(32) Sulla opinione dissenziente vedi le utili riflessioni di A. Scalia, *La mia concezione dei diritti*, Intervista di Diletta Tega al

noto giurista già componente dell'Alta Corte degli Stati Uniti d'America, in *Quaderni Costituzionali*, 2013, 671-763, che con riferimento alla *dissenting opinion* ebbe ad evidenziare che tale istituto riveste una importanza fondamentale perché serve a rendere nel futuro qualitativamente migliore la giurisprudenza costituzionale e perché accreditare presso la collettività "l'onestà intellettuale" dell'organo giudicante e la trasparenza della condotta dei suoi singoli componenti. Ragioni queste tutte che consigliano l'estensione non solo alle decisioni della Corte costituzionale ma anche a quelle della Corte di cassazione dell'opinione dissenziente, che dà maggiore credibilità nel nostro Paese ad una Giustizia che ha visto crescere nel tempo progressivamente nella scienza giuridica e nelle decisioni dei giudici una accentuata permeabilità di condizionamenti di natura politica o ideologica, con ricadute che, come si è già detto, possono avere pesanti ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese e sugli stessi diritti e valori che ne sono stati da sempre elementi qualificanti ed unificante. E sono proprio controversie come quella decisa dalla recente sentenza Cass. Civ. n. 24414 del 2021, aventi ad oggetto la tenuta di tali i diritti e valori che rendono doverosa l'introduzione di uno strumento che, attribuendo il diritto di motivare le proprie ragioni chiama alla responsabilità ogni singolo componente delle Alte Corti, e dall'altra, allontana ogni possibile dubbio o sospetto sulla decisione presa a tutela della trasparenza e della credibilità delle stesse Corti. Di recente vedi in tema: G. Vidiri, *L'incidenza della pandemia sui licenziamenti, tra blocco, deroghe e tutele. Una conversazione a distanza tra Roberto Cosio e Guido Vidiri* (a cura di Vincenzo Antonio Poso) 18-21, che nel mettere a confronto la Corte costituzionale italiana con quella degli Stati Uniti, critica la giustizia italiana perché i componenti delle nostre Alte Corti, nel cercare i principi regolatori del "vivere quotidiano" fuori dal testo e dalla *ratio* delle norme hanno spesso reputato che sia "vero e giusto" un approccio ermeneutico con le leggi volto a perseguire con le utopie i propri desiderati.